

Ai gentili clienti
Loro sedi

Indice nazionale degli indirizzi PEC: presto disponibili gli indirizzi on-line

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con il **decreto 19.03.2013** il MISE ha fornito le **disposizioni attuative per la formazione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti** (INI-PEC). Come noto, infatti, il **DL n. 179/2012** ha introdotto l'**articolo 6 bis al Codice dell'amministrazione digitale** (D.Lgs. n. 82/2005), istituendo l'**indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, con la finalità di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e di documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti**. Il decreto, in particolare, ha stabilito le **modalità di realizzazione dell'INI-PEC**, le modalità per **accedervi e le forme con cui Ordini e collegi professionali saranno tenuti a comunicare e aggiornare gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti**. Il nuovo indice sarà articolato in **due sezioni** denominate "**Sezione imprese**" e "**Sezione professionisti**", che raccoglieranno i **seguenti dati**: i) indicazione della **provincia**; ii) **codice fiscale**; iii) **ragione sociale/denominazione/ordine o collegio** professionale; iv) **nominativo**; v) **indirizzo** PEC. Per quanto riguarda l'aggiornamento del registro, in sede di prima applicazione **l'aggiornamento sarà mensile, mentre a regime sarà giornaliero**.

Premessa

Il **decreto 19.03.2013**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.2013** ha introdotto alcune **disposizioni attuative del DL n. 179/2012**, che ha introdotto l'**articolo 6 bis nel codice dell'amministrazione digitale, istituendo l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti**.

L'indice contiene gli indirizzi PEC, i nominativi, la ragione sociale, la denominazione, l'ordine o il collegio professionale, codice fiscale e indicazione di provincia.

L'articolo 4 del DL n. 179/2012 **ha esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC anche alle imprese individuali, che sono tenute a tale adempimento entro il prossimo 30.06.2013.** Di conseguenza, **anche tali soggetti andranno ad alimentare l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.**

OSSERVA

Nel dettaglio, **l'articolo 5 comma 1 del DL n. 179/2012 ha stabilito che:**

➤ *"l'obbligo ⁽¹⁾ di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è **esteso alle imprese individuali** che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

Bisogna evidenziare che tale indice è stato istituito al fine di favorire la disponibilità degli indirizzi PEC, e quindi rendere più immediata la comunicazione e lo scambio di comunicazioni e dati tra pubblica amministrazione ed imprese private.

Il decreto attuativo

Il decreto del 19.03.2013, nel dettaglio, **stabilisce:**

- la **modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, nonché le modalità di accesso allo stesso;**
- le **modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.**

L'INI-PEC è suddiviso in **due sezioni** denominate, rispettivamente, "*Sezione Imprese*" e "*Sezione Professionisti*", ciascuna riportante le seguenti informazioni:

¹ Secondo la disposizione citata, le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

| INFORMAZIONI | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Sezione imprese: | Provincia |
| | Codice fiscale |
| | Ragione sociale/denominazione |
| | Indirizzo PEC |
| Sezione professionisti: | Provincia |
| | Ordine o collegio professionale |
| | Codice fiscale |
| | Nominativo |
| | Indirizzo PEC |

La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC, nonché le **regole di accesso al Portale telematico, garantiscono l'acquisizione e la fruizione delle informazioni in formato aperto.**

OSSERVA

L'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di InfoCamere ed è incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del SPC, che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico.

Funzionamento e aggiornamento del sistema

Secondo quanto stabilito dal decreto, **la Sezione Imprese è realizzata**, in fase di prima costituzione, attraverso **estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC.**

Infocamere **provvede sistematicamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione Imprese tramite acquisizione delle variazioni intervenute nel Registro delle Imprese relative a:**

- imprese già presenti nell'INI-PEC;
- imprese di nuova costituzione;
- imprese cessate.

La Sezione Professionisti è **realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti.**

OSSERVA

Il trasferimento telematico **avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta in data 09.04.2013.**

Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli **Ordini e Collegi professionali provvedono alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:**

- **professionisti iscritti all'Ordine o Collegio professionale già presenti nell'INI-PEC;**
- **professionisti di nuova iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;**
- **professionisti non più iscritti all'Ordine o Collegio professionale.**

OSSERVA

Riguardo ai termini di aggiornamento il DM stabilisce che **in fase di prima applicazione gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'INI-PEC, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni, e InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell'INI-PEC, ogni trenta giorni.**

A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto, le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC avvengono con frequenza giornaliera.

A partire da **ottobre**, quindi, **tutti gli indirizzi saranno disponibili giornalmente, garantendo quindi la reperibilità (quasi) immediata degli indirizzi PEC.**

Modalità di accesso

L'accesso all'indice PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione.

L'accesso ai **dati contenuti nell'INI-PEC avviene attraverso uno dei seguenti parametri di ricerca:**

| RICERCA DEGLI INDIRIZZI PEC | |
|------------------------------------|---|
| Per le imprese | Codice fiscale |
| | Provincia + ragione sociale/denominazione |
| Per i professionisti | Codice fiscale |

Il Portale telematica **consente ai soggetti interessati, attraverso i parametri di ricerca, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC.**

OSSERVA

Al fine di **facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC**, possono essere **resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO